

Mercoledì, 8 giugno 2005

**Articolo 10****Valutazione**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

**Articolo 11****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... (\*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo  
*Il Presidente*

Per il Consiglio  
*Il Presidente*

---

(\*) 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

---

**P6\_TA(2005)0226**

**Prodotti soggetti ad accisa \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0227) (<sup>(1)</sup>),
  - visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0039/2004),
  - visto l'articolo 27 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (<sup>(2)</sup>),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0138/2005);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

(<sup>1</sup>) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(<sup>2</sup>) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

**Mercoledì, 8 giugno 2005**

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1  
Considerando -1 (nuovo)

*(-1) Ben tredici anni dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 14 del trattato CE, l'obiettivo sancito da detto articolo non è stato ancora raggiunto per quanto riguarda il tabacco, le bevande alcoliche e gli oli minerali. Occorre quindi compiere ulteriori sforzi per facilitare la libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e instaurare un mercato interno di questi prodotti.*

Emendamento 2  
Considerando 2

(2) Da tale data, anche se le cifre relative ai movimenti intracomunitari di prodotti per i quali sono state pagate le imposte continuano ad essere relativamente modeste, una parte sempre più significativa di operatori economici *o di privati* tende ad interpretare le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE, nel senso di permettere agli interessati di legittimare pratiche commerciali che consentono loro di effettuare il pagamento dell'accisa nello Stato membro in cui i prodotti sono stati acquistati. Per di più, l'evoluzione delle transazioni commerciali effettuate via internet e la soppressione, nell'ambito del traffico intracomunitario, delle vendite di prodotti esenti da tasse ai viaggiatori, hanno potenziato il ricorso alle menzionate disposizioni. In base alle conclusioni di una nuova inchiesta, avviata nel gennaio 2002 e destinata sia alle amministrazioni nazionali che agli operatori economici interessati, la Commissione ha elaborato una relazione sull'applicazione degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE.

(2) Da tale data, anche se le cifre relative ai movimenti intracomunitari di prodotti per i quali sono state pagate le imposte continuano ad essere relativamente modeste, una parte sempre più significativa di operatori economici tende ad interpretare le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE nel senso di permettere agli interessati di legittimare pratiche commerciali che consentono loro di effettuare il pagamento dell'accisa nello Stato membro in cui i prodotti sono stati acquistati, *mentre un numero crescente di privati acquista in un altro Stato membro prodotti per le proprie esigenze personali pagando legittimamente la relativa accisa nello Stato membro di acquisto*. Per di più, l'evoluzione delle transazioni commerciali effettuate via internet e la soppressione, nell'ambito del traffico intracomunitario, delle vendite di prodotti esenti da tasse ai viaggiatori, hanno potenziato il ricorso alle menzionate disposizioni. In base alle conclusioni di una nuova inchiesta, avviata nel gennaio 2002 e destinata sia alle amministrazioni nazionali che agli operatori economici interessati, la Commissione ha elaborato una relazione sull'applicazione degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE.

Emendamento 3  
Considerando 6

(6) L'articolo 7 distingue vari casi in cui prodotti soggetti ad accisa, che sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, ma non identifica chiaramente il debitore del pagamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione, in ciascuno di tali casi. È opportuno pertanto, per ciascun caso, definire senza ambiguità il debitore del pagamento dell'accisa e gli obblighi da rispettare nello Stato membro di destinazione.

(6) L'articolo 7 distingue vari casi in cui prodotti soggetti ad accisa, che sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, ma non identifica chiaramente il debitore del pagamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione, in ciascuno di tali casi. È opportuno pertanto, per ciascun caso, definire senza ambiguità il debitore del pagamento dell'accisa e gli obblighi da rispettare nello Stato membro di destinazione, *al fine di armonizzare le pertinenti legislazioni nazionali in vigore negli Stati membri*.

Mercoledì, 8 giugno 2005

TESTO  
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

## Emendamento 4

## Considerando 7

(7) In tali casi, è opportuno inoltre semplificare gli obblighi che incombono alle persone non stabilite nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti, ma che sono debitori dell'accisa e consentire, nel contempo, alle amministrazioni degli Stati membri interessati di esercitare un migliore controllo sui movimenti.

(7) In tali casi, è opportuno inoltre semplificare gli obblighi che incombono alle persone non stabilite nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti, ma che sono debitori dell'accisa e consentire, nel contempo, alle amministrazioni degli Stati membri interessati di esercitare un migliore controllo sui movimenti, *al fine di instaurare un mercato interno dei prodotti soggetti ad accisa.*

## Emendamento 5

## Considerando 13

(13) La possibilità che gli Stati membri determinino livelli indicativi, per stabilire se i prodotti siano detenuti a scopo commerciale o per le esigenze proprie di privati, va soppressa. *In effetti, tali limiti indicativi non possono mai essere utilizzati da soli, da parte di un'amministrazione, per giustificare una detenzione a scopo commerciale di prodotti soggetti ad accisa.* Essi possono pertanto essere compresi soltanto nell'ambito di istruzioni di controllo fornite da un'amministrazione ai propri agenti.

(13) La possibilità che gli Stati membri determinino livelli indicativi, per stabilire se i prodotti siano detenuti a scopo commerciale o per le esigenze proprie di privati, dovrebbe essere soppressa. Questi limiti indicativi sono stati troppo spesso utilizzati come limiti obbligatori in alcuni Stati membri ed hanno comportato in pratica discriminazioni, il che è contrario ai principi del mercato interno. Essi dovrebbero pertanto essere compresi soltanto nell'ambito di istruzioni di controllo fornite da un'amministrazione nazionale ai propri agenti e non dovrebbero costituire l'unico criterio utilizzato per classificare i prodotti soggetti ad accisa in quanto detenuti per uso personale da privati o a scopi commerciali.

## Emendamento 6

## Considerando 14

(14) È opportuno sopprimere l'articolo 9, paragrafo 3, poiché non è indicato mantenere una disposizione fiscale che permetta agli Stati membri di derogare al principio di cui all'articolo 8, per ragioni connesse alla sicurezza in materia di trasporto di oli minerali.

*Soppresso.*

## Emendamento 7

## Articolo 1, punto 3, lettera B)

Articolo 9, paragrafo 2, parte introduttiva (direttiva 92/12/CEE)

2. Per determinare se i prodotti di cui all'articolo 8 siano destinati a scopi commerciali, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

2. I prodotti di cui all'articolo 8 sono considerati essere stati acquistati da privati per uso personale, a meno che non si possa comprovare che sono destinati a scopi commerciali, tenendo conto dei seguenti elementi: